



16 agosto 2012 – rm 434/12

# Ordinanza municipale

## Esercizi pubblici

Il Municipio di Avegno Gordevio richiamati ali art. 192 LOC, 44 RALOC nonché l'art. 52 della Legge pubblici sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1 giugno 2010, del Regolamento organico comunale, ordina

### **Articolo 1**

#### **Scopo**

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla Lear e dal RLear.

### **Articolo 2**

#### **Orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici**

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici sono quelli stabiliti dall'art. 16 Lear.

### **Articolo 3**

#### **Notifica**

Il gerente notifica entro il primo gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

Il gerente, riservati gli art. 70 e 71 RLear, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

### **Articolo 4**

#### **Deroghe d'orario Definizione**

Sono considerate deroghe d'orario il prolungo dell'orario di chiusura oltre i limiti concessi dagli art. 19 Lear.

### **Articolo 5**

#### **Competenze del Municipio**

Il Municipio è competente al rilascio di deroghe d'orario per tutti gli esercizi pubblici.



## **Articolo 6**

### **Domanda**

La domanda di deroga di orario per iscritto deve essere inoltrata al Municipio almeno 8 giorni prima dell'evento straordinario.

Nei casi straordinari la domanda di deroga può essere richiesta anche in forma orale al Sindaco o a chi ne fa le veci.

## **Articolo 7**

### **Casi particolari**

Per le festività di S. Silvestro, Carnevale e 1. agosto il Municipio può concedere delle deroghe anche oltre il massimo delle 04.00.

## **Articolo 8**

### **Permessi speciali**

La domanda per il rilascio dei permessi speciali di cui all'art. 30 Lcar deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.

La domanda dovrà contenere:

- il nominativo del richiedente;
- la persona responsabile ai sensi dell'art. 84 Rcar;
- la prova dell'assicurazione RC e norma dell'art. 85 Rcar.

## **Articolo 9**

### **Decisione**

La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.

## **Articolo 10**

### **Tasse**

Per il rilascio di permessi speciali è prelevata una tassa fino ad un massimo di CHF 500.-, calcolata in ragione dell'importanza della manifestazione.

Il Municipio può concedere l'esonero della tassa a società ed associazioni non aventi scopi di lucro.

## **Articolo 11**

### **Tasse**

Per le deroghe d'orario di cui all'art. 6 della presente ordinanza prelevata una tassa fino a CHF 100.-.

## **Articolo 12**

### **Altri atti del Municipio**

Per gli atti di sua competenza il Municipio preleva una tassa di cancelleria.



### **Articolo 13**

#### **Esenzione**

Il Municipio può concedere l'esenzione delle tasse per deroghe d'orario richieste per società e associazioni non aventi scopo di lucro.

### **Articolo 14**

#### **Multa**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da CHF 50.- a CHF 40'000.- (art. 44 Lear).

Riservata l'applicazione di cui al cpv. I, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

### **Articolo 15**

#### **Revoca**

Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali e alle deroghe d'orario quanto per ottenerli sono state date delle informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più dati.

### **Articolo 16**

#### **Rimedi di diritto**

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.

### **Articolo 17**

#### **Entrata in vigore**

La presente ordinanza abroga tutte le disposizioni comunali in vigore finora.

Entrata in vigore il 1. settembre 2012

La presente ordinanza viene affissa all'albo comunale dal 16 al 30 agosto 2012.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Per il Municipio di Avegno Gordevio

Il Sindaco  
Matteo Zanoli



Il Segretario  
Waldo Patocchi

*Coordinatore, 3.9.2012  
Non si trovano  
perché*